

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUGLI INTERVENTI EDILIZI 2023 DETRAIBILI AL 90%

(Art. 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito "*decreto Aiuti quater*"), convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 3, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai contribuenti persone fisiche che si trovano nelle condizioni reddituali indicate all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "*decreto Rilancio*") e che hanno sostenuto nell'anno 2023 spese relative a interventi edilizi detraibili dall'Irpef con percentuale del 90%.

Lo stesso articolo ha affidato all'Agenzia delle entrate l'attività di erogazione del contributo a fondo perduto nel rispetto delle risorse finanziarie stanziata, ammontanti a 20 milioni di euro. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2023 ha fissato i requisiti che i beneficiari devono possedere, incaricando l'Agenzia delle Entrate della gestione delle istanze per la richiesta del contributo, da presentarsi con modalità telematica.

La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 13/e del 13 giugno 2023 ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito ai requisiti di accesso al contributo in questione.

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate (di seguito "*provvedimento*") è stato approvato il modello di istanza e le presenti istruzioni e sono state regolamentate le procedure legate alla trasmissione delle istanze, alla loro elaborazione e all'erogazione dei contributi spettanti mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziata.

Il contributo spetta se il richiedente persona fisica possiede **tutti i seguenti requisiti**:

- ha un reddito di riferimento per l'anno di imposta 2022 non superiore a 15.000 euro;
- ha sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 (di seguito "*periodo ammissibile*") spese relative agli interventi edilizi previsti all'articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del *decreto Rilancio*, detraibili dall'Irpef con percentuale del 90%;
- gli interventi edilizi predetti sono stati effettuati:
 - sull'unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori;
 - sulle parti comuni condominiali dell'edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.

Il contributo non spetta se le spese in oggetto sono state sostenute nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Qualora il soggetto in possesso dei requisiti sia deceduto prima della presentazione dell'istanza, ciascun erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi può presentare l'istanza in relazione alla spesa agevolabile sostenuta dal de cuius e attribuita in quote uguali.

Ai fini della **determinazione del reddito di riferimento** relativo all'anno di imposta 2022, occorre sommare il reddito complessivo conseguito dai seguenti soggetti:

- il richiedente
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, il soggetto legato da unione civile o
 - se presente nel nucleo familiare del richiedente nell'anno 2022 – il convivente di cui all'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016 (cosiddetta "*legge Cirinnà*"), indipendentemente dal fatto che sia fiscalmente a carico del richiedente o meno. Nel prosieguo delle presenti istruzioni, il soggetto legato da unione civile e il convivente sono indicati come "*soggetto equiparato*";

- gli altri familiari di cui all'art. 12 del Dpr n. 917/86 (di seguito "testo unico delle imposte sui redditi"), se fiscalmente a carico del richiedente e se facenti parte del suo nucleo familiare nell'anno 2022.

I familiari – diversi dal coniuge e dal *soggetto equiparato* – indicati all'art. 433 del Codice civile, richiamato dall'art.12 del *testo unico delle imposte sui redditi*, sono i seguenti:

- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati) di qualunque età;
- in mancanza di figli, i discendenti prossimi;
- i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.

Per quanto riguarda il reddito complessivo dell'anno di imposta 2022 da considerare per ogni familiare individuato, al reddito complessivo assoggettato all'Irpef occorre sommare:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto "regime dei minimi" (art. 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98/2011);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista per il regime forfetario (art. 1, commi 54/89, della legge n. 190/2014);
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, da Rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- la quota di agevolazione ACE (art. 1 del Dl n. 201/2011).

Per essere considerati fiscalmente a carico, i familiari individuati devono aver conseguito nel 2022 un reddito complessivo, determinato come illustrato precedentemente, non superiore a euro 2.840,51 o, per i figli di età fino a 24 anni, non superiore a euro 4.000.

Il reddito di riferimento per l'anno 2022 è infine calcolato sommando i redditi dei soggetti individuati e poi dividendo il risultato per il numero di parti determinato in base alla seguente tabella, contenuta nell'allegato 1 del *decreto Aiuti quater*:

	NUMERO DI PARTI
Richiedente	1
Coniuge, soggetto legato da unione civile o – se presente nel nucleo familiare – convivente	si aggiunge 1
Altri familiari di cui all'articolo 12 del <i>testo unico delle imposte sui redditi</i> , se fiscalmente a carico e se facenti parte del nucleo familiare, in numero pari a: <ul style="list-style-type: none"> • un familiare • due familiari • tre o più familiari 	si aggiunge 0,5 si aggiunge 1 si aggiunge 2

L'importo della **spesa agevolabile sostenuta**, detraibile dall'Irpef con percentuale del 90% nei limiti massimi applicabili alle diverse tipologie di intervento edilizio, è calcolato considerando per ogni fattura relativa a tali interventi:

- gli importi pagati *nel periodo ammissibile* ai professionisti e alle imprese esecutrici degli interventi mediante bonifico bancario o postale (cosiddetto "bonifico parlante") effettuato dal richiedente, dal de cuius o – limitatamente alla quota addebitata in base ai millesimi attribuiti all'unità immobiliare – dal condominio;

- gli importi dell'eventuale sconto in fattura concesso *nel periodo ammissibile* dalle imprese esecutrici degli interventi, a fronte della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 90%.

L'importo massimo della spesa agevolabile, come sopra individuata, su cui determinare il contributo è fissato in **96.000 euro**.

Nel caso in cui altri soggetti, titolari alla data di avvio dei lavori di quote di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, abbiano sostenuto quote della spesa agevolabile, tale limite massimo di 96.000 euro è ridotto per il richiedente in misura proporzionale. A tal fine, l'importo massimo di 96.000 euro deve essere moltiplicato per il rapporto tra l'importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento.

Il **contributo richiesto** è pari:

- nel caso di spesa agevolabile sostenuta complessivamente dai possessori inferiore o pari a 96.000 euro, al **10% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente**;
- nel caso di spesa agevolabile sostenuta complessivamente dai richiedenti superiore a 96.000 euro, al **10% dell'importo massimo proporzionalmente attribuibile al richiedente**, come sopra calcolato.

La determinazione dei contributi da erogare viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate mediante **ripartizione delle risorse finanziarie stanziata**, sulla base del rapporto tra queste ultime e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con tutte le istanze validamente presentate. Se tale rapporto percentuale risulta:

- superiore al 100 per cento, il contributo riconosciuto è pari al 100 per cento del **contributo richiesto**;
- compreso fra il 10 e il 100 per cento, l'importo si determina applicando al **contributo richiesto** la percentuale risultante;
- inferiore al 10 per cento, l'importo si determina applicando al **contributo richiesto** la percentuale del 10 per cento. In questo caso, l'Agenzia delle entrate procede ad erogare i contributi sulla base dell'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato dai richiedenti nel *periodo ammissibile* (iniziando quindi con le istanze riportanti un primo bonifico del 1° gennaio 2023) e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie stanziata.

Il contributo a fondo perduto è erogato mediante accreditamento su **conto corrente bancario o postale**, intestato o cointestato al richiedente, e non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato alle imposte sui redditi, né rileva ai fini della determinazione della detrazione dall'Irpef relativa alla spesa agevolabile sostenuta.

Come si presenta

L'istanza è predisposta e trasmessa in modalità telematica esclusivamente mediante un **servizio web disponibile nell'area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/98, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente al termine di presentazione delle istanze e alla determinazione dei contributi da erogare mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziata, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell'istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l'istanza all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate al percorso "Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute" e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web con cui è stata predisposta e trasmessa l'istanza.

Nella medesima applicazione web, alla sezione "Consultazione esito", il richiedente accede all'esito finale dell'istanza presentata.

Dove trovare il modello	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it .
Termini di presentazione	L'istanza può essere presentata a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 31 ottobre 2023 . ATTENZIONE Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente. Nel caso di trasmissione di un'istanza contenente dati inesatti, entro il 31 ottobre 2023 è possibile presentare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.
COME SI COMPILA	<p>Dati del richiedente Nel riquadro va indicato il codice fiscale del richiedente il contributo. Barrare la casella "Erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius, se nell'istanza – oltre ad eventuali spese sostenute dal richiedente – vengono indicate anche spese sostenute nel <i>periodo ammissibile</i> da una persona successivamente deceduta (in possesso di tutti i requisiti illustrati in premessa al momento di sostenimento della spesa) attribuite al richiedente in qualità di erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.</p> <p>Rappresentante legale di minore/interdetto Nel caso in cui il richiedente sia un minore o una persona interdetta o incapace, nel riquadro va indicato il codice fiscale del tutore rappresentante legale.</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 Con la barratura di una o entrambe le caselle presenti in questa sezione, il richiedente attesta sotto la propria responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui la spesa agevolabile oggetto della richiesta del contributo sia stata sostenuta, in tutto o in parte, dal richiedente, il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento del contributo in capo al richiedente; • nel caso in cui la spesa agevolabile oggetto della richiesta del contributo sia stata sostenuta, in tutto o in parte, dal de cuius di cui il richiedente è erede, il possesso di tutti i requisiti previsti per l'ottenimento del contributo in capo al de cuius e la qualifica di erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi edilizi.
IBAN	Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, sul quale è richiesto l'accredito del contributo. Si invita a porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza e validità dell'IBAN stesso: errori su tale codice possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.
Rinuncia al contributo	Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare istanza di rinuncia utilizzando questo stesso modello, nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, devono essere compilati solamente i campi del codice fiscale del richiedente, dell'eventuale de cuius, dell'eventuale legale rappresentante e dell'eventuale intermediario delegato. La rinuncia riguarda sempre l'importo totale del contributo e deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2023.
Sottoscrizione	Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.
Impegno alla presentazione telematica	Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale. In tal caso, l'intermediario riporta il proprio codice fiscale nell'apposito campo. Nel caso in cui il richiedente intenda rinunciare al contributo richiesto, gli intermediari delegati al Cassetto fiscale possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza.

QUADRO A

Dati catastali abitazione principale

In questo quadro devono essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi, il cui sostenimento delle relative spese nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023 beneficia di detrazione dall'Irpef con percentuale del 90% (interventi edilizi previsti all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del *decreto Rilancio*).

Deve trattarsi dell'unità immobiliare posseduta dal richiedente o dal de cuius, almeno in quota, a titolo di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, e adibita ad abitazione principale alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, alla data di termine dei lavori.

Nel caso in cui gli interventi edilizi in questione siano stati effettuati unicamente dal condominio, devono comunque essere indicati i dati catastali dell'unità immobiliare avente le caratteristiche predette, facente parte dell'edificio le cui parti comuni sono state oggetto degli interventi edilizi.

In particolare, va riportato:

- nella casella 1, il codice del comune dove è situata l'unità immobiliare, seguito dall'eventuale sezione amministrativa. Ad esempio, nel caso di visura catastale riportante "Comune di GENOVA (D969Q)", indicare D969Q;
- nella casella 2, la sezione urbana indicata nella visura catastale, se presente;
- nella casella 3, il numero di foglio indicato nella visura catastale;
- nella casella 4, il numero di particella indicato nella visura catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- nella casella 5, se presente, il numero di subalterno indicato nella visura catastale.

ATTENZIONE Poiché l'inesatta o incompleta indicazione dei dati catastali o il riporto di dati non aggiornati possono causare lo scarto dell'istanza, si raccomanda l'acquisizione dei dati catastali aggiornati, richiedendo preventivamente alla presentazione dell'istanza una **visura catastale** tramite il link presente all'interno della procedura web di predisposizione dell'istanza.

I tutori possono ottenere la visura catastale – se dotati dell'apposita abilitazione all'utilizzo dei servizi on line in nome e per conto dei rappresentati – mediante i servizi illustrati alla pagina "*Visura catastale online*" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Gli eredi che non abbiano ancora proceduto a voltura catastale dell'immobile ereditato, possono rivolgersi agli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, previa fissazione di appuntamento o acquisizione di *webticket*.

Gli intermediari possono acquisire la visura catastale mediante la piattaforma Sister.

QUADRO B

SEZIONE I – SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE

In questa sezione devono essere indicati i dati dei soggetti di cui tenere conto ai fini della determinazione del reddito di riferimento del richiedente e/o del de cuius per l'anno di imposta 2022. Per poter accedere al contributo a fondo perduto, il reddito di riferimento deve essere pari o inferiore a euro 15.000.

Qualora la spesa oggetto del contributo sia stata sostenuta in parte dal richiedente e in parte dal de cuius, il reddito di riferimento di ciascuno deve risultare pari o inferiore a euro 15.000 e pertanto il richiedente dovrà presentare un doppio quadro B sezione I, una volta con riferimento ai soggetti del proprio nucleo familiare e l'altra con riferimento ai soggetti del nucleo familiare del de cuius.

Nel **rigo B1** va indicato:

- nella casella 1, il codice fiscale del richiedente il contributo, se la spesa agevolabile oggetto del contributo è stata sostenuta in tutto o in parte dal richiedente e il quadro si riferisce al nucleo familiare del richiedente. Qualora la spesa agevolabile sia stata sostenuta in tutto o in parte dal de cuius e il quadro si riferisce al nucleo familiare del de cuius, indicare il codice fiscale del de cuius;
- nella casella 2, il reddito complessivo conseguito nell'anno di imposta 2022 dal richiedente (o dal de cuius), calcolato sommando le voci di reddito indicate nella premessa delle presenti istruzioni.

Nei **rigli da B2 a B6** devono essere indicati i dati relativi ai familiari individuati come illustrato in premessa, compilando un rigo per ciascuno di essi e indicando:

- nella casella 1, il codice fiscale del familiare;
- nella casella 2, la tipologia di familiare, riportando il codice C se coniuge o *soggetto equiparato*, il codice F se figlio a carico di età non superiore a 24 anni e il codice A se altro familiare a carico (compresi i figli di età superiore a 24 anni);
- nella casella 3, il reddito complessivo conseguito nell'anno di imposta 2022 dal familiare, calcolato sommando le voci di reddito indicate nella premessa delle presenti istruzioni. Se il familiare non ha conseguito alcun reddito, indicare zero.

Per quanto riguarda i figli a carico facenti parte del nucleo, si precisa che devono essere considerati a prescindere dalla circostanza che siano stati a carico di entrambi i genitori, del solo richiedente (o del *de cuius*) o del solo altro genitore.

Devono inoltre essere considerati anche i familiari che risultano a carico per una sola parte dell'anno 2022 (ad esempio, nel caso di nascita o decesso nel corso dell'anno), senza effettuare alcun ragguglio del reddito da loro conseguito.

Nel **rigo B7** va indicato il reddito di riferimento del richiedente (o del *de cuius*) per l'anno di imposta 2022, ottenuto sommando tutti gli importi dei redditi complessivi indicati, e dividendo il risultato per il numero di parti determinato in relazione ai familiari indicati, in base alla tabella riportata in premessa.

Esempio di calcolo del reddito di riferimento

Il richiedente ha sostenuto spese per interventi edilizi detraibili al 90% sull'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e di cui è proprietario al 50%.

Ha conseguito nell'anno di imposta 2022 un reddito complessivo assoggettato a Irpef di euro 24.800 e un reddito assoggettato a cedolare secca di euro 6.000.

Nel 2022 nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti soggetti:

- il coniuge, con reddito complessivo 2022 di euro 10.200 (non a carico del richiedente);
- un figlio di 17 anni, che nel 2022 non ha conseguito alcun reddito (a carico);
- un figlio di 21 anni, con reddito complessivo 2022 pari a euro 3.500 (a carico);
- la suocera, con reddito complessivo 2022 pari a euro 17.500 (non a carico).

Ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la suocera non deve essere considerata in quanto familiare (diverso dal coniuge o dal *soggetto equiparato*) non fiscalmente a carico del richiedente. Pertanto, nel quadro B sezione I devono essere indicati il richiedente, il coniuge e i due figli.

Il reddito di riferimento 2022 del richiedente è così determinato:

- somma dei redditi del richiedente, del coniuge e dei figli:
 $24.800 + 6.000 + 10.200 + 0 + 3.500 = 44.500$
- calcolo del numero delle parti:
 $1 \text{ per il richiedente} + 1 \text{ per il coniuge} + 1 \text{ per i due figli a carico} = 3$
- reddito totale $44.500 / \text{numero delle parti } 3 = \text{reddito di riferimento } 14.833$.

SEZIONE II – SOGGETTI POSSESSORI DELL'UNITA' IMMOBILIARE CHE HANNO SOSTENUTO LA SPESA

In questa sezione devono essere indicati i dati relativi a tutti i soggetti titolari, alla data di avvio degli interventi edilizi, di quota di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare indicata nel quadro A e che hanno sostenuto nel *periodo ammissibile* spese relative ad interventi edilizi effettuati su tale unità immobiliare, detraibili dall'Irpef con percentuale del 90% negli importi massimi previsti per le diverse tipologie di intervento.

I soggetti così individuati devono essere indicati, utilizzando un rigo per ciascuno, indipendentemente dal fatto che facciano o meno parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente (o del *de cuius*) e siano o meno fiscalmente a suo carico e indipendentemente dal fatto che utilizzino o meno l'unità immobiliare come abitazione principale.

L'ammontare della spesa agevolabile da indicare deve essere determinato per ciascun soggetto con riferimento alla spesa sostenuta per gli interventi edilizi effettuati sull'unità immobiliare indicata al quadro A e detraibile – nei limiti massimi previsti – con percentuale del 90%; a tal fine devono essere sommati – fino al limite massimo previsto a seconda degli interventi edilizi realizzati – gli importi dei pagamenti effettuati tramite bonifico e gli eventuali importi oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione all'impresa del credito d'imposta corrispondente alla detrazione.

Nell'ammontare della spesa devono essere considerati anche gli importi sostenuti in relazione ad interventi detraibili al 90% effettuati sulle parti comuni dell'edificio di cui l'unità immobiliare indicata nel quadro A fa parte, pagati dal condominio (o, nel caso di condominio minimo, dal condomino incaricato) e addebitati al soggetto in base ai millesimi.

ATTENZIONE Il soggetto che ha sostenuto la spesa coincide con quello il cui codice fiscale è stato indicato nella disposizione del "bonifico parlante". Per le spese **condominiali**, il soggetto che ha sostenuto la spesa coincide con quello al quale l'amministratore del condominio (o, per i condomini minimi, il condomino incaricato) addebita la spesa in base ai millesimi. A tal fine, è necessario che i soggetti che hanno sostenuto spese per interventi condominiali acquisiscano dall'amministratore di condominio o dal condomino incaricato i dati relativi all'importo addebitato in relazione alla sola unità immobiliare indicata nel quadro A (al lordo dell'eventuale sconto in fattura) e alle date di pagamento dei relativi bonifici effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023.

Nel **rigo B8** va indicato:

- nella casella 1, il codice fiscale del richiedente il contributo, anche nel caso in cui il contributo sia richiesto in relazione a spese sostenute dal de cuius;
- nella casella 2, l'ammontare complessivo della spesa agevolabile sostenuta sia dal richiedente sia dal de cuius nel *periodo ammissibile*, determinato come sopra indicato;
- nella casella 3, la data del primo bonifico di pagamento delle spese effettuato dal richiedente, dal de cuius o dal condominio nel *periodo ammissibile*;
- nel caso in cui la data indicata si riferisca a un bonifico effettuato per interventi condominiali, occorre barrare la casella 4 e indicare nella casella 5 il codice fiscale del condominio o del condomino incaricato, indicato sul bonifico.

Nei **rigli B9 e B10** devono essere indicati:

- nella casella 1, il codice fiscale del soggetto, diverso dal richiedente e dal de cuius, che è titolare, anche in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare indicata nel quadro A e che ha sostenuto una parte della spesa agevolabile;
- nella casella 2, l'ammontare complessivo della spesa agevolabile sostenuta dal soggetto indicato nella casella 1 nel *periodo ammissibile*, determinato come sopra indicato.

Esempio di compilazione delle spese agevolabili sostenute dal solo richiedente

Le spese relative ad interventi edilizi detraibili al 90% eseguiti sia sull'abitazione principale del richiedente sia sulle parti comuni condominiali dell'edificio, sostenute nel *periodo ammissibile*, ammontano complessivamente a euro 120.000, di cui 100.000 euro per interventi di isolamento termico (importo massimo detraibile pari a 50.000) e 20.000 euro per ulteriori interventi trainati (importo massimo detraibile pari a 48.000).

In base alle diverse tipologie di intervento realizzate, la spesa complessivamente detraibile è pari a euro 70.000 (50.000 + 20.000).

In questo caso, poiché il totale della spesa sostenuta (120.000) nel *periodo ammissibile* è superiore alla spesa complessivamente detraibile (70.000), nella casella 2 del rigo B8 va indicato l'importo di 70.000 euro.

QUADRO C

Riepilogo delle spese agevolabili sostenute

In questo quadro devono essere indicati gli importi riepilogativi dei dati riportati nel quadro B sezione II, con applicazione del limite di massima spesa ammessa al contributo e determinazione del contributo richiesto.

Nella casella "Totale spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile", deve essere riportata la somma di tutti gli importi di spesa indicati nella casella 2 dei rigli del quadro B – sezione II.

ATTENZIONE Se l'importo totale della spesa agevolabile sostenuta da tutti i possessori è superiore al limite massimo di 96.000 euro previsto per il contributo, deve essere indicato l'importo di 96.000 euro.

Nella casella "Totale spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile dal richiedente e/o dal de cuius", deve essere riportato:

- a. l'importo di spesa indicato alla casella 2 del rigo B8, nel caso in cui l'importo indicato nella casella "Totale spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile" risulti **minore** del limite massimo di spesa previsto per il contributo di 96.000 euro;
- b. il valore ottenuto moltiplicando l'importo di spesa indicato alla casella 2 del rigo B8 per il rapporto tra il limite massimo di spesa di 96.000 euro e la somma di tutti gli importi di spesa indicati nella casella 2 dei rigi del quadro B – sezione II, nel caso in cui l'importo indicato nella casella "Totale spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile" risulti **pari a** 96.000 euro. In questo caso l'importo da inserire si calcola utilizzando la seguente formula:

$$\text{Importo casella 2 del rigo B8} \times \frac{96.000}{\text{somma importi caselle 2 quadro B - sezione II}} =$$

Nella casella "Spesa rimasta a carico del richiedente e/o dal de cuius", deve essere indicato un importo pari al 10% del valore riportato nella casella precedente; tale importo costituisce il **contributo richiesto** con l'istanza.

Esempio di calcolo del contributo richiesto in caso di spese agevolabili sostenute dal richiedente e dal coniuge, entrambi possessori

Ipotizzando che nella casella 2 del rigo B8 (richiedente) sia stato indicato l'importo di euro 48.000 e nella casella 2 del rigo B9 (coniuge) l'importo di euro 72.000, la sezione C è compilata come segue:

- nella casella 1 "Totale spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile", va indicato il valore del limite massimo di spesa previsto per il contributo di 96.000 euro, in quanto la spesa agevolabile sostenuta (120.000 euro) eccede tale limite;
- nella casella 2 "Totale spesa agevolabile sostenuta nel periodo ammissibile dal richiedente e/o dal de cuius", poiché l'importo totale della spesa agevolabile sostenuta da entrambi i titolari (120.000 euro) supera il valore del limite massimo di spesa (96.000 euro) si deve applicare la formula descritta al punto b. ottenendo:

$$\begin{aligned} \text{Importo casella 2 del rigo B8} \times \frac{96.000}{\text{somma importi caselle 2 quadro B - sezione II}} &= \\ &= 48.000 \times \frac{96.000}{48.000 + 72.000} = 38.400 \end{aligned}$$

- nella casella 3 "Spesa rimasta a carico del richiedente e/o dal de cuius", va indicato l'importo di 3.840 euro, pari al 10% dell'importo indicato nella casella precedente.